



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 10 del 10/04/2024

Repertorio Generale n. **540** del **10/04/2024**

**Oggetto: ATTIVITÀ ANTINCENDIO BOSCHIVO PER LA STAGIONE ESTIVA 2024 -
RACCOMANDAZIONI PER UN PIÙ EFFICACE CONTRASTO AGLI INCENDI
BOSCHIVI, IN ZONE DI INTERFACCIA URBANO - RURALE..**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 10 del 10/04/2024

Oggetto: ATTIVITÀ ANTINCENDIO BOSCHIVO PER LA STAGIONE ESTIVA 2024 - RACCOMANDAZIONI PER UN PIÙ EFFICACE CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI, IN ZONE DI INTERFACCIA URBANO - RURALE.

IL SINDACO

Vista la nota Protocollo Generale n. 202413620 del 27.03.2024 dalla Prefettura di Messina, con la quale si invitano i Sindaci ad emettere le Ordinanze comunali inerenti le misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia per l'anno 2024;

Considerata l'opportunità di dover disciplinare la prevenzione del fenomeno degli incendi, con l'adozione da parte del Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, di apposita ordinanza, al fine di obbligare i proprietari dei fondi incolti ad attuare interventi di pulizia dei terreni e di vietare l'accensione di fuochi o braci per eliminare residui vegetali durante il periodo 15 Giugno – 15 Settembre 2024;

Richiamati:

- l'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 24 Giugno 2014 n. 91 che modifica l'art. 256/bis del decreto Legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di rifiuti, il quale prevede che tali disposizioni “Non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la entro certi limiti, la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliera nei periodi e negli orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. **Nei periodi di massimo rischio** per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali **è sempre vietata**”;
- i divieti di cui all'art. 10 della L.n. 353/2000 e s.m.i. (legge quadro in materia di incendi boschivi) relativi alle zone boscate e ai pascoli in cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco;
- le sanzioni penali ex art. 20, comma 1, lett.c) della Legge n. 47/85 previste per i trasgressori dei citati divieti;
- l'art. 255 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” ss.mm.ii.
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli

Enti Locali”;

Visti:

- Il D.lgs n. 267/00;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

- 1) Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi.
- 2) E fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 Giugno al 15 Settembre 2024;
- 3) Dal 01 al 31 Ottobre 2024, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
 - a) la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 05,00 alle ore 09,00;
 - b) dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla complessa estinzione di focolai e braci;
 - c) possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliera non superiore a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
 - d) è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti proveniente da sud-est (scirocco).

AVVERTE

Nelle zone boscate nei pascoli i cui soprassuoli siano state percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- 1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive;
- 3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.
- 4) Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.
- 5) I sopralluoghi percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 353/2000.

Le sanzioni per i trasgressori sono così determinate:

- per il punto 4) si applica una sanzione amministrativa da 31,00 a 62,00 euro (per capo in caso di pascolo) e da 207,00 a 413,00 euro (caccia);
- per il punto 2) si applica una sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1. lett. c) della legge 47/85 e s.m.i.
- sia al responsabile che ha cagionato il danno, nonché al proprietario e all'eventuale conduttore del soprassuolo, si applicano gli artt. 423, 423bis e 650 c.p., salvo le ulteriori conseguenze derivante dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno.

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

DISPONE

La pubblicazione nelle forme di legge della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune del Comune di Taormina e su ogni altro mezzo di informazione;

Le Forze dell'Ordine, il Corpo Forestale Regionale e della Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La trasmissione della presente Ordinanza Sindacale:

- al Comandante del Corpo di Polizia Municipale (sede);
- al Repsonsabili dell'Area Urbanistica – Cimiteri e Servizi Ambientali ed al Resposnabile dell'Area Lavori Pubblici – SUAP e Patrimonio(sede);
- al Comando dei Carabinieri di Taormina;
- al distaccamento del Corpo Forestale Regionale;
- alla Polizia Metropolitana di Messina;
- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Messina;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso al T.A.R. Sicilia competente per territorio, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione all'Albo dell'Ente ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 gg dalla medesima data.

Sottoscritta dal Sindaco

- **(DE LUCA CATENO)**
con firma digitale